



COMUNE DI MONTEU ROERO

Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.21

OGGETTO: Approvazione Regolamento per la disciplina IUC (Imposta Unica Comunale) - IMU - TASI - TARI.

L'anno **duemilaquattordici**, addì **ventinove**, del mese di **luglio**, alle ore **21:00** nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale.

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
SANDRI Michele	Sindaco	X	
MORETTI Giovanni	Vice Sindaco	X	
BOETTI Giuseppe	Consigliere	X	
VIGLIONE Antonio	Consigliere	X	
FASANO Roberto	Consigliere	X	
BORDONE Gloria in BERTOLUZZO	Consigliere	X	
BURATTO Lorenzo	Consigliere	X	
BRENTA Diego Natale	Consigliere	X	
MORETTI Oddino	Consigliere	X	
BUSSO Mario	Consigliere	X	
		Totale Presenti:	10
		Totale Assenti:	0

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale **Dott. PESCE Giovanni** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **SANDRI Michele** nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: Approvazione Regolamento per la disciplina IUC (Imposta Unica Comunale) - IMU - TASI - TARI.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che la Legge di stabilità 2014 (*art. 1, commi 639-731, Legge 27 dicembre 2013, n. 147*), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU), relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI), destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai Comuni;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 5 del 27 Aprile 2012, con la quale è stato approvato il regolamento IMU.

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 28 Giugno 2013, con la quale è stato approvato il regolamento TARES pubblicato nella versione definitiva sul portale del federalismo;

VISTO il comma 703 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013 n° 147, il quale stabilisce che l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;

VISTO il comma 704 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013 n° 147, il quale stabilisce l'abrogazione dell'articolo 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n° 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n° 214, di istituzione della TARES ;

TENUTO CONTO, pertanto, della necessità di coordinamento normativo e regolamentare riguardante la disciplina dell'IMU con la Legge 27 dicembre 2013 n° 147, che stabilisce, tra l'altro, l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti;

RAVVISATA, pertanto, l'opportunità di adottare un unico Regolamento IUC che comprenda al suo interno la disciplina delle sue componenti IMU – TASI – TARI, sostituendo quindi integralmente il previgente regolamento IMU sopra richiamato, il regolamento TARES in quanto regime di prelievo sui rifiuti soppresso, con la regolamentazione del nuovo regime TARI, e la disciplina del nuovo tributo TASI rivolto al finanziamento dei servizi indivisibili dei Comuni ;

RICORDATO che la TARI:

- opera in sostituzione della Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi urbani interni di cui al Capo III del D. Lgs. N° 507/1993, della Tariffa di igiene ambientale di cui al D. Lgs. N° 22/1997, della Tariffa integrata ambientale di cui al D. Lgs. N° 152/2006 nonché del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del D. L. n° 201/2011 (L. n° 211/2011);

- assume natura tributaria, salva l'ipotesi in cui i Comuni, che hanno realizzato sistemi puntuali di misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, possono prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva (*comma 677*);
- deve garantire l'integrale copertura dei costi del servizio (*commi 653-654*);
- fa salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'articolo **19** del D. Lgs. n° **504/1992** (*comma 666*);

RICHIAMATO in particolare il comma 682 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, il quale demanda al regolamento comunale adottato ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997:

- a) i criteri di determinazione delle tariffe;
- b) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- c) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- d) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni che tengano conto della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- e) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;
- f) i termini di versamento del tributo;

EVIDENZIATO come la disciplina della TARI contenuta nella Legge n. **147/2013** presenta, da un lato, moltissimi profili di analogia con la precedente disciplina della TARES, per quanto attiene il presupposto impositivo, i soggetti passivi, la base imponibile, la disciplina delle riduzioni, mentre dall'altro se ne discosta nella misura in cui il legislatore ha concesso ampi margini di discrezionalità ai Comuni per quanto riguarda:

- a) i criteri di determinazione delle tariffe: non è più vincolante l'applicazione del metodo normalizzato previsto dal DPR n. **158/1999**, potendo il Comune applicare un metodo semplificato nel rispetto, comunque, del principio europeo "chi inquina paga" (*comma 652*);
- b) la disciplina delle riduzioni e delle agevolazioni. Per quanto riguarda, in particolare le agevolazioni, si prevede la possibilità di finanziarle a carico del bilancio entro un limite massimo del 7% del costo complessivo del servizio ovvero di porle a carico dei costi del servizio medesimo (*comma 660*);

RICORDATO che la TASI:

- è destinata a sostituire, dal 2014, il carico fiscale connesso all'IMU sull'abitazione principale e la maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq., pagata nel 2013 direttamente a favore dello Stato, entrambe soppresse;
- ha come presupposto impositivo, il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini IMU e delle aree edificabili, con esclusione dei terreni agricoli;
- è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall'altro. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il Comune, nell'ambito del regolamento, deve stabilire la percentuale di tributo dovuta dall'utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%. La restante parte è dovuta dal possessore;
- è calcolata come maggiorazione dell'imposta municipale propria, in quanto condivide con la stessa la base imponibile e l'aliquota;
- l'aliquota di base è pari all'1 per mille, che i Comuni possono ridurre sino all'azzeramento ovvero aumentare, per il 2014, sino ad un massimo del 2,5 per mille, a condizione che la somma dell'aliquota TASI e IMU non superi l'aliquota massima prevista per le singole fattispecie dalla disciplina IMU. Il limite può essere superato, solo per il 2014, di un ulteriore 0,8 per mille a condizione che siano finanziate detrazioni o altre misure agevolative sull'abitazione principale volte a contenere il carico fiscale sui contribuenti agli stessi livelli dell'IMU 2012 (*comma 677*, come modificato dal Decreto Legge **6 marzo 2014**, n. **16**);
- è versata alle scadenze ed in un numero di rate fissate dal Comune con regolamento;

VISTO il Decreto Legge **6 marzo 2014**, n. **16**, con il quale il Governo è intervenuto a modificare la disciplina della TASI contenuta nella legge di stabilità 2014 prevedendo, altresì, agli articoli 1 e 2:

- a) la possibilità di effettuare il versamento unicamente mediante F24 e bollettino di CCP assimilato, con esclusione quindi dei sistemi messi a disposizione dal circuito bancario o postale;
- b) l'esenzione dalla TASI degli immobili posseduti dallo Stato, Regione, Provincia, Comuni, Comunità Montane e Consorzi, Enti del SSN destinati a compiti istituzionali nonché gli immobili già esenti dall'ICI ai sensi dell'articolo 7 del D.Lgs. n. **504/1992**;
- c) il divieto di affidare la riscossione e l'accertamento della TASI a coloro che risultavano già affidatari delle attività IMU;

RICHIAMATO l'articolo 1, comma **682**, della Legge **27 dicembre 2013**, n. **147**, di disciplina della potestà regolamentare comunale in materia di TARI e TASI, in base al quale i Comuni, con proprio regolamento, stabiliscono ai fini dell'applicazione della TASI:

- a) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- b) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

VISTO l'articolo 1, comma 702, della Legge n. 147/2013, il quale conferma ai fini della IUC la potestà regolamentare generale di cui all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997;

TENUTO CONTO, quindi, che il Comune con il regolamento per l'applicazione della TASI, è chiamato a stabilire:

- a) il riparto del carico tributario tra possessore ed utilizzatore, nel caso in cui gli stessi non coincidano (*comma 681*);
- b) il numero e le scadenze di versamento della TASI, stabilendo altresì se lo stesso debba essere versato in autoliquidazione ovvero, mediante liquidazione d'ufficio da parte del Comune, attraverso invio di modello di pagamento precompilato (*comma 688*);
- c) la disciplina delle riduzioni/esenzioni e detrazioni, avendo cura di favorire le abitazioni principali (*comma 682*);
- d) i servizi indivisibili alla cui copertura è destinato il gettito della TASI, individuando, altresì, i criteri di determinazione dei costi (*comma 682*);
- e) il limite minimo al di sotto del quale non è dovuto il versamento del tributo;
- f) eventuali circostanze attenuanti o esimenti delle sanzioni (*comma 700*);
- g) l'eventuale disciplina di dettaglio volta a colmare le lacune del dettato normativo;

VISTO l'articolo 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 febbraio 2014 con il quale è stato prorogato al **30 aprile 2014** il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2014, il Decreto del Ministero dell'Interno del 29 aprile 2014 che ha ulteriormente differito il termine al **31 luglio 2014** ed il Decreto del Ministero dell'Interno del 18 Luglio 2014 che ha ulteriormente differito il termine al **30 Settembre 2014**

RICHIAMATO infine l'articolo **13**, comma **15**, del Decreto Legge **6 dicembre 2011**, n. **201**, conv. in Legge n. **214/2011**, il quale testualmente recita:

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli Enti Locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai Comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del Decreto Legislativo n. 446 del 1997.

VISTE:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. **5343** in data **6 aprile 2012**, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal **16 aprile 2012**, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. **4033** in data **28 febbraio 2014**, con la quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti la IUC sul citato portale;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico amministrativa e contabile ai sensi degli art. **49** e **147 bis** del D. Lgs n° **267/2000** e s.m.i.;

Con voti unanimi espressi in forma palese;

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di dare atto che con l'allegato Regolamento IUC si provvede, tra l'altro, al coordinamento normativo e regolamentare che riguarda la disciplina dell'IMU con la Legge **27 dicembre 2013** n. **147** che stabilisce tra l'altro l'istituzione dell'imposta comunale IUC dal **1 gennaio 2014** e delle sue componenti;

- 3) di adottare un unico regolamento IUC che comprende al suo interno la disciplina delle sue componenti IMU -TASI - TARI sostituendo, quindi, integralmente il previgente regolamento IMU richiamato in premessa ed il previgente regolamento TARES in quanto prelievo sui rifiuti soppresso con la regolamentazione del nuovo regime TARI, e disciplinando il nuovo tributo TASI rivolto al finanziamento dei servizi indivisibili dei comuni;
- 4) di approvare l'allegato Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale IUC come sopra descritto;
- 5) di dare atto che il regolamento entra in vigore il **1° gennaio 2014**, ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo **52**, comma **2**, del D.Lgs. n. **446/1997** e dell'articolo **53**, comma **16**, della Legge n. **388/2000**;
- 6) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e, comunque, entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo **13**, comma **15**, del Decreto Legge **6 dicembre 2011**, n. **2011** (L. n. **214/2011**);
- 7) di pubblicare il presente regolamento all'Albo Pretorio del Comune.

Infine il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con separata ed unanime votazione espressa in forma palese;

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
F.to: SANDRI Michele

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott. PESCE Giovanni

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio;

Visto lo statuto comunale,

ATTESTA

Che la presente deliberazione viene pubblicata, in data odierna, per rimanervi per quindici giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18/06/2009, n. 69).

Monteu Roero, li 21/08/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott. PESCE Giovanni

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 21/08/2014 al 05/09/2014 ed è divenuta esecutiva, decorsi 10 giorni dalla data di fine pubblicazione (art. 134, c. 3, del del T.U. n. 267/2000) in data _____.

Monteu Roero, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott. PESCE Giovanni

Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, c. 4, del del T.U. n. 267/2000

Monteu Roero, li 29/07/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott. PESCE Giovanni

E' copia conforme all'originale, in carta libera, per gli usi consentiti dalla legge.

Monteu Roero, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. PESCE Giovanni